

R.G. FALL. N. 05/2020
R.G. SENT. N. 05/2020
CROMOLOGICA N. 39/2020
REP. N. 06/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice
dott. Irene Colladet	Giudice Est.

nel giudizio n. 192 /2019 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento
promosso da

Costruzioni F.lli Caputo & C. S.a.s. di Caputo Gaetano e C. in
Liquidazione (C.F. / P. IVA 02025990348), con sede legale in Parma,
loc. San Prospero, Via Quingenti n. 30/A, in persona del Liquidatore e
legale rappresentante *pro tempore* sig. Gaetano Caputo, rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Davide Della Zoppa (C.F.:
DLLDVD74E28G870S) ed Emanuele Pischiutta (C.F.:
PSCMNL78P07L219W), ed elettivamente domiciliata in Parma, Via
Farini n.18, presso lo studio dei difensori

nei confronti di

IMMOBILIARE QUINGENTI S.R.L. (C.F.02299640348) con sede
in Parma, loc. San Prospero, Via Quingenti n. 30/A in persona del suo
legale rappresentante *pro tempore* Sig.ra Fiorella Ricagni (C.F.:
RCGFLL61R49G337X), rappresentata e difesa dall'avv. Antonella
Maestri (C.F. MST>NNL 59 R 42 G 337K) ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Parma, viale F. Basetti n. 14;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA



oggetto: dichiarazione di fallimento.

letto il ricorso proposto da COSTRUZIONI F.LLI CAPUTO & C. S.A.S. DI CAPUTO GAETANO E C. per la dichiarazione di fallimento di IMMOBILIARE QUINGENTI S.R.L.;

sentite le parti all'udienza;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.9 I co. l.f. poiché la debitrice ha sede in Parma;

valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi del primo comma dell'art. 1 l.f., in quanto imprenditore esercente la seguente attività: *“la compravendita, la permuta, il possesso, la gestione, la costruzione, la ristrutturazione e l'amministrazione di beni immobiliari in Italia ed all'estero (...)”*;

rilevato che ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.Fall.;

- Ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00;

- Sussistenza dello stato di insolvenza;

osservato che lo stato di insolvenza, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, *“sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili”* (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.15 ul.co. l.f. e che la stessa non è in possesso dei requisiti congiunti di cui all'art. 1 L.F.;

considerato, in particolare, che anche laddove dovessero condividersi le considerazioni della debitrice nella parte in cui sostiene che l'ammontare dell'attivo patrimoniale non è superiore ad euro trecentomila perché, diversamente a quanto riportato negli ultimi tre bilanci (approvati dall'assemblea e depositati in camera di commercio), il



valore di mercato dei beni immobili sarebbe inferiore ad euro trecentomila, resta comunque un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila, di cui € 536.440,23 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, peraltro non risultante dai bilanci;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura ed entità del credito dell'istante pari ad € 75.960,12, dalla presenza di debiti nei confronti dell'erario, dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, dall'infruttuosità dell'esecuzione intrapresa, dalla sostanziale inattività desumibile dal fatto che in occasione della notifica su richiesta dell'odierno istante del titolo esecutivo e del precetto, l'Ufficiale Giudiziario verbalizzava che, presso la sede risultante dalla visura, *"la società risulta sconosciuta"*;

ritenuto di indicare come curatore il dott. Nicole Zoni, con studio in Sorbolo (Parma), via Pisacane n. 1, che ha dimostrato ai sensi del novellato art.28 IV co. l.f., dalle emergenze dei rapporti riepilogativi di cui all'art.33 V co. resi in altre procedure, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati;

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 5 e segg. l.f.,

DICHIARA

il fallimento di IMMOBILIARE QUINGENTI S.R.L. (C.F.02299640348) con sede in Parma, loc. San Prospero, Via Quingenti n. 30/A in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Sig.ra Fiorella Ricagni (C.F.: RCGFLL61R49G337X) nata a Parma il 09.10.1961, ed ivi residente in via Quingenti, n. 30;

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Irene Colladet ;

NOMINA

Curatore il dott. Nicole Zoni, con studio in Sorbolo (Parma), via Pisacane n. 1;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino



presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 L.F. e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 L.F.

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 07/05/2020 ore 09:30;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Parma, 14/01/2020

Il Giudice Est.
Dott. Irene Colladet

Il Presidente
Dott. Antonella Ioffredi

SI ATTESTA IL DEPOSITO TELEMATICO DEL PRESENTE ATTO IN DATA 15/01/2020

SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE DA PARTE DEL GIUDICE.

PARMA 16/01/2020



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rachele Antonella Attianese

